REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 78

Premio per consegna di oggetti rinvenuti

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, puo' essere concesso un premio di entita' da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto. Le norme secondo le quali e' da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-78-premio-per-consegna-di-oggetti-rinvenuti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it